



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 6 DEL 13/01/2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI NELLA VIA ROMA DAL CIVICO 8 AL CIVICO 10 NEL TERRITORIO DI ZOLA PREDOSA, DAL GIORNO 19 GENNAIO 2021 AL GIORNO 02 FEBBRAIO 2021.

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE "RENO LAVINO"

Vista la domanda di occupazione di suolo pubblico presentata dalla Sig.ra Erika Canale, (Prot.Unione n. 26808 del 15.12.2020) in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa CANALE SRL con sede legale in Reggio Calabria Via Quartiere Militare civ. 32 - P. IVA 02080070804 – per conto dell'Impresa ITALGAS RETI S.p.A. con sede legale a Torino, in Via Largo Regio Parco civ. 11, Codice Fiscale 00489490011, nella quale chiede di effettuare lavori di sostituzione gruppo gas metano nella via Roma dal civico 8 al civico 10 nel territorio comunale di Zola Predosa.

Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada";

Vista l'autorizzazione allo scavo ID 2466 rilasciata dal Servizio Lavori Pubblici del Comune di Zola Predosa;

Vista l'integrazione Nulla Osta per i lavori di scavo in Via Roma e Via Guicciardini ID 2466/2 rilasciata dal Servizio Lavori Pubblici del Comune di Zola Predosa;

Visto il D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada";

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, sia necessario adottare provvedimenti a disciplina della circolazione stradale;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Dal giorno 19 Gennaio 2021 al giorno 02 Febbraio 2021, nella via Roma dal civico 8 al civ. 10 in territorio di Zola Predosa l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni:

1. Istituzione di restringimento della carreggiata, limite di velocità Km/h 30 e del divieto di

sorpasso.

2. Istituzione di senso unico alternato qualora la larghezza della corsia di marcia sia inferiore a mt. 2,75 in base alla normativa vigente.
3. Dovranno essere collocati cartelli segnaletici e di avviso dei lavori anche ad una distanza di mt. 50 prima del punto di esecuzione dei lavori e su tutti i bracci di strada ove interessati.
4. Istituzione del divieto di circolazione ai pedoni nel tratto del marciapiede interessato ai lavori con posizionamento dei cartelli di avvalersi del lato opposto del marciapiede da collocare nei tratti di attraversamento pedonale.

DISPONE

le seguenti prescrizioni:

- L'occupazione del cantiere dovrà essere conforme alle norme stabilite dal D. Lgs. n. 285/92 Codice della Strada, alle norme del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, alle norme del DLgs n.81 del 9/04/2008 coordinato con DLgs n.106 del 03/08/2009, alle norme del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/03/2013 e succ. mod.

- La segnaletica andrà integrata da tutti i cartelli di cantiere necessari, dovrà essere rifrangente, dotata di crepuscolari e ben visibile specialmente nelle ore notturne.

- Dovranno essere sempre garantiti gli accessi e/o le uscite sia pedonali che veicolari.

- In caso di occupazione anche parziale di stalli riservati ai disabili o ad altre categorie dovrà essere realizzato uno stallo provvisorio, con la prescritta segnaletica, il più prossimo possibile allo stallo temporaneamente occupato.

- Il titolare dell'autorizzazione dovrà predisporre la segnaletica stradale relativa ai provvedimenti temporanei sopra indicati, almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione. Se l'occupazione inizia dopo giornate festive, la segnaletica dovrà essere collocata almeno due giorni feriali consecutivi precedenti.

- La ditta esecutrice dei lavori dovrà coprire o rimuovere tutta la segnaletica in contrasto con il presente provvedimento per tutta la durata dei lavori e ripristinarla al termine degli stessi.

- La segnaletica dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza, di giorno e di notte, con tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale.

-Dovrà essere mantenuta la cura della segnaletica stradale e di cantiere nonché la collocazione e la relativa manutenzione, la sorveglianza e l'eventuale ripristino di efficienza e visibilità per tutta la durata dei lavori, sia di giorno che di notte o in condizioni di emergenza o scarsa visibilità.

- Sono esclusi dai divieti i veicoli utilizzati per lo svolgimento dell'attività.

L'occupazione e l'attività dovranno essere effettuate conformemente a tutte le norme previste dal D.L. 23/02/2020 n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito nella legge 13 del 05/03/2020 e s.m.i., in particolare il D.L. 19 del 25/03/2020, oltre che alle altre disposizioni attuative contenute nei D.P.C.M. e nella normativa vigente al momento.

- Per consentire l'intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Polizia Locale, via fax 051 591 707, o tramite posta elettronica a polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it, la data, l'ora ed il luogo di collocazione della segnaletica.

- Eventuali ulteriori modifiche della viabilità dovute a cause contingenti o impreviste dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.

- Al termine dell'occupazione, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà ripristinare lo stato originario dell'area interessata dal cantiere stradale senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e la piena utilizzazione.

Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale "Reno Lavino".

Le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 159 del Codice della Strada.

Contro questo provvedimento:

può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

INFORMA

Che la documentazione relativa al presente provvedimento è conservata, agli atti del Corpo Unico di Polizia Locale Reno Lavino

La presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Reno Lavino Samoggia, dal momento della sottoscrizione.

IL COMANDANTE
Dott. STEFANO BOLOGNESI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)